

(N. 1988)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(MEDICI)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1957

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali
e miglioramenti al trattamento previdenziale

ONOREVOLI SENATORI. — Da quando con la legge del 7 luglio 1902, n. 706, venne, per la prima volta, disciplinata, per i dipendenti di ruolo dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio, numerosi sono stati gli interventi rivolti a rendere tollerabile l'onere relativo all'accesso al credito dei dipendenti stessi volendosi evitare che gli speculatori profittassero di eventuali situazioni di disagio del personale per sottoporlo ad aggravii moralmente inammissibili e, comunque, tali da preoccupare la stessa Amministrazione, che deve poter contare sulla serenità economica dei suoi collaboratori.

Di detta esigenza fu interprete la stessa Giunta del Bilancio la quale, nel 1908, affermata la necessità di « sottrarre i cedenti bisognosi alle zanne degli usurai », fece approvare l'istituzione di un Fondo di garanzia, amministrato dallo Stato, ed alimentato da premi dei cedenti, inteso ad impedire che la copertura dei rischi di insolvenza fosse pretesto,

per gli istituti autorizzati, alla imposizione di oneri ingiustificati.

Attraverso alterne vicende, complicate dallo sconvolgimento economico conseguente a due guerre mondiali, si è passati dal regime nel quale tutti gli istituti di credito avevano facoltà di concedere prestiti senza limitazione degli oneri per interessi ed accessori, al già accennato intervento del Fondo di garanzia, alla limitazione dell'esercizio del credito agli istituti di credito pubblici, alla imposizione di massimali per gli oneri predetti, all'intervento diretto dello Stato, attraverso la trasformazione del Fondo di garanzia in Fondo per il credito, prima in posizione di esclusiva, poi in funzione calmieratrice del mercato creditizio, reso nuovamente libero.

Per dimostrare l'interesse suscitato dall'argomento basti ricordare che le molteplici norme emanate sono state raccolte in testo unico per ben due volte, nel 1941 e nel 1950.

Si tratta di quaranta anni di varie e, talvolta, discordi iniziative, sempre rivolte a far

affiuire al credito per gli statali mezzi sufficienti ed a basso tasso, le quali, però, impongono la constatazione che, per indurre il capitale privato ad interessarsi sufficientemente delle operazioni di mutuo, occorre lasciare allo stesso margini talmente alti da non poter essere tollerati.

* * *

Attualmente sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati statali di ruolo e alle categorie equiparate soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni, taluni istituti e società esercenti il credito, le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, mentre garantisce gli istituti predetti contro i rischi di insolvenza, concede anche prestiti diretti, nei casi di accertate necessità familiari, al modico tasso del 4,50 per cento a scalare, oltre a trattenerne anticipatamente, per garantirsi dei rischi della operazione, il 2 o il 4 per cento, a seconda che trattisi di cessioni quinquennali o decennali, e lo 0,50 per cento per rimborso spese di amministrazione.

Le condizioni praticate dai detti istituti, che dopo varie alternative hanno riottenuto, a causa delle limitate disponibilità del Fondo, la libertà di contrattazione, sono molto più gravose, essendo normale che l'impiegato riceva lire 400.000 per la cessione di nominali lire 600.000.

Il Fondo per il credito trae le sue disponibilità principalmente dal contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi a carico degli statali, rimborsabile, senza interessi, alla fine del servizio, giusta l'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 612, nonchè dalle anticipazioni del Tesoro e da quelle dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Nonostante i lodevoli sforzi compiuti, il Fondo è in grado di soddisfare meno del 40 per cento delle domande di prestito e tale situazione è destinata ad aggravarsi per effetto dell'aumento della quota cedibile, che consegue

al conglobamento delle retribuzioni, mentre la equiparazione agli statali di circa 14 mila portatelettere e ricevitori postali aumenterà sensibilmente le richieste.

Inoltre, gli istituti autorizzati all'esercizio del credito hanno contratto notevolmente la concessione di prestiti. Taluni hanno pressochè sospeso tale genere di operazioni e altri sono in procinto di adottare lo stesso provvedimento.

Va, infine, considerato che il personale impiegatizio e salariato non di ruolo dello Stato e delle aziende statali non può avvalersi della facoltà di cessione di quote dello stipendio e del salario col Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

La possibilità di contrarre mutui verso cessioni, per periodi non superiori ai cinque anni, viene offerta a tali categorie da alcuni istituti autorizzati, i quali si valgono, per il recupero delle quote mensili di scomputo, del sistema della delega fiduciaria, da parte dei mutuatari ai cassieri economi delle amministrazioni ed aziende statali cui essi appartengono.

La cessione, perfezionata mediante scrittura privata sottoposta a registrazione, è notificata alle amministrazioni interessate, per quanto esse si mantengano estranee al rapporto mutuante-mutuatario.

A garanzia della propria obbligazione i dipendenti statali non di ruolo stipulano, in favore dell'istituto mutuante, una polizza di assicurazione per i rischi di morte e di perdita di impiego — assumendo a proprio carico i premi e le corrispondenti spese accessorie — e delegano per il caso in cui venisse a cessare il rapporto di lavoro prima dell'estinzione del mutuo — l'istituto stesso a recuperare, sulla indennità di licenziamento, il debito residuo.

Interessi, polizza assicurativa contro i rischi, spese generali e diritti vari rendono tali operazioni assai onerose per i dipendenti statali non di ruolo, tanto che su una cessione dell'importo nominale di lire 600.000 estinguibile in cinque anni l'impiegato riceve circa lire 378.000 nette.

* * *

L'attività del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venne affiancata, nel novembre 1950, da una iniziativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

statali che, fin dalla sua istituzione, si interessò della materia attraverso la concessione di prestiti ai salariati dello Stato in applicazione dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

L'Enpas, rilevato che spesso gli iscritti abbisognavano di sovvenzioni limitate, per le quali, non giustificandosi o non essendo agevole il ricorso alla cessione quinquennale o decennale, finivano col fare capo a privati speculatori, chiese di essere autorizzato — come poi avvenne con legge 10 gennaio 1952, n. 38 — a concedere prestiti dell'importo netto di una mensilità della retribuzione complessiva, da recuperarsi in dodici rate mensili.

L'iniziativa ebbe notevole successo, talchè nell'esercizio 1955-56 l'Enpas ha erogato per piccoli prestiti 2.200 milioni ad un tasso complessivo del 6,75 per cento — comprensivo di interessi, dei rischi di insolvenza e delle spese di amministrazione — tasso assai modesto ove si tenga conto che queste ultime hanno notevole incidenza per operazioni di limitata entità.

Il servizio, a differenza di quello praticato dal Fondo per il credito, è stato decentrato, ed oggi gli statali possono, in poche ore, ottenere la sovvenzione richiesta.

Ai salariati, in base all'articolo 11 della legge n. 22 del 19 gennaio 1942, sono stati erogati, nello stesso esercizio, 850 milioni.

* * *

Come già accennato, l'esperienza dimostra che per risolvere il problema del credito agli statali occorrono ingenti mezzi che si appaughino di interessi in misura modesta.

Al momento, le sopravvenienti maggiori necessità del Fondo per il credito, non potrebbero essere fronteggiate che attraverso nuove sovvenzioni del Tesoro, il quale, invece, per le note esigenze di cassa, vedrebbe di buon grado la reintegrazione di quelle già concesse, mentre sono da escludere, o, almeno, sono di difficile reperimento, altri finanziamenti, dato che il tasso del 4,50 per cento praticabile dal Fondo, non attrae nè capitali privati, nè quelli degli enti pubblici, che trovano, nello stesso settore statale, tassi più remunerativi.

D'altra parte, una constatazione si impone, quella cioè, che lo sviluppo della previdenza e dell'assistenza pone, ormai, il credito ai lavo-

ratori sul piano delle necessità che possono farsi rientrare nella vasta accezione della sicurezza sociale: si tratta, quindi, di esigenze che devono trovare soddisfazione attraverso idonee e moderne strutture assistenziali.

Si ritiene, invero, che sia da abbandonare, anche in questo settore, il concetto dello Stato, datore di lavoro paternalistico, che, col voler provvedere autonomamente ai propri dipendenti, finisce con lo svolgere compiti non propri e con l'assumersi oneri non necessari.

I mezzi occorrenti, com'è dimostrato dai felici esperimenti praticati dall'E.N.P.A.S. e da analoghe iniziative in corso nel settore dei Fondi di previdenza amministrati dal Tesoro, possono agevolmente rintracciarsi negli accantonamenti corrispondenti alle riserve matematiche dei trattamenti previdenziali, per cui chiara appare l'opportunità che, nello spirito dei nuovi tempi, le operazioni creditizie, in favore dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, vengano accentrate nell'Enpas il quale per la copertura degli oneri differiti, relativi alle indennità di buonuscita e agli assegni vitalizi, ha accantonato cospicue riserve presso il Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, sinora informato al sistema a contributo medio generale.

Che il Fondo di previdenza, il quale ha entrate e erogazioni per legge rigidamente distinte dalle altre gestioni — e cioè da quella sanitaria e da quella in favore dei salariati — abbia la possibilità di far fronte alle ingenti occorrenze finanziarie della categoria è dimostrato dal fatto che il piano tecnico attuariale, che è attualmente alla sua base, prevede un accantonamento per riserve matematiche di varie decine di miliardi, di cui 25 già costituenti l'attuale patrimonio della gestione.

Tale piano suppone l'investimento delle riserve al 4,25 per cento. L'Enpas può, quindi, praticare per i mutui agli statali le medesime condizioni del Fondo credito, salvo ad esaminare, dopo congrua esperienza, la possibilità di ridurre la quota per rischi di insolvenza a misura inferiore a quella in atto presso il Fondo stesso.

Nè può destare preoccupazione la durata delle operazioni creditizie, rispetto alle eventuali necessità di cassa del Fondo di previdenza perchè a parte il fatto che la durata

stessa è di gran lunga inferiore a quella di altre operazioni, alle quali l'Enpas è facultizzato in base all'articolo 29 della legge istitutiva, sta la circostanza che, in breve, si creerà un circolo, attraverso il recupero delle quote, tale da assicurare la necessaria liquidità di cassa.

Il Fondo per il credito, come è naturale, verrà soppresso e le sue attribuzioni saranno assunte dall'Enpas il quale presterà anche la garanzia per le operazioni praticate dagli istituti autorizzati a norma dell'articolo 15 del testo unico n. 180 del 1950.

Il patrimonio del Fondo per il credito verrà trasferito all'Enpas sia per continuare ad essere utilizzato nelle operazioni di credito, sia per incrementare il Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, cui sarà devoluto anche il contributo dello 0,50 per cento previsto dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, in vista di assicurare il miglioramento delle buonuscite e degli assegni vitalizi (Titolo II del presente disegno di legge).

Nessuna obiezione può essere mossa a tale devoluzione in quanto il cennato patrimonio, essendo stato costituito con i proventi delle operazioni di prestito effettuate agli statali, è equo che ad essi ritorni, sia pure in altra forma, mentre l'attuale impostazione del Fondo credito, che prevede la restituzione senza interessi dei contributi versati dal personale, non è scevra da critiche, specie da parte di chi non ha mai fatto ricorso alla cessione.

* * *

Le norme contenute nel Titolo II del disegno di legge risolvono in modo organico il problema, vivamente sentito dalle categorie interessate, del miglioramento del trattamento previdenziale a favore dei personali di ruolo dello Stato. Il nuovo trattamento, che risulta convenientemente elevato, è pur sempre mantenuto nei limiti delle disponibilità del Fondo di previdenza dell'Enpas, al fine di assicurare al Fondo stesso uno stabile equilibrio tecnico-finanziario, assolutamente indispensabile per il suo normale funzionamento.

A tal proposito si rileva che dall'applicazione delle norme contenute nel Titolo I deriverà al Fondo di previdenza una nuova disponibi-

lità corrispondente allo 0,54 per cento delle complessive retribuzioni contributive godute dai propri iscritti, la quale, insieme con la consistenza patrimoniale del sopprimendo Fondo per il credito e, principalmente, con l'avanzo di lire 78.598 milioni risultante dal bilancio tecnico al 1° luglio 1956, viene interamente utilizzata per la concessione dei miglioramenti che formano oggetto del titolo II del disegno di legge.

Ai fini della valutazione della predetta disponibilità conseguente all'assunzione del servizio delle cessioni, si è tenuto presente che:

le relative spese di amministrazione troveranno integrale copertura nel maggior rendimento risultante dalla differenza tra il tasso del 4,50 per cento adottato nelle operazioni di sovvenzioni e quello tecnico del 4,25 per cento usato nelle valutazioni di bilancio;

le ritenute del 2,50 per cento e del 4,50 per cento sul valore nominale del prestito, applicate, rispettivamente, per le cessioni quinquennali e per quelle decennali, risulteranno esuberanti per la sola garanzia contro i rischi connessi alle operazioni in parola, e, pertanto, daranno luogo, per ognuna di tali operazioni, in media, ad una disponibilità, che, considerata per il volume delle operazioni e ragguagliata al completo delle retribuzioni annue contributive degli iscritti alla gestione previdenza, è pari, all'incirca, allo 0,04 per cento delle retribuzioni stesse;

il contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, rimane interamente disponibile per effetto della norma già menzionata nella prima parte della relazione, che innova il concetto dell'incameramento, ora previsto per i soli interessi, estendendolo anche al contributo stesso.

D'altra parte si chiarisce che il predetto avanzo tecnico di bilancio, di entità ragguardevole, è scaturito principalmente per effetto del considerevole aumento del numero degli iscritti, il che consente una più rapida ricostituzione delle riserve matematiche. Esso è dovuto, inoltre, alla nuova retribuzione annua contributiva conseguente al conglobamento del trattamento economico di attività di servizio, la quale, stabilita nella misura dell'80 per cento dell'intera retribuzione conglobata, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comportato una notevole diminuzione nel costo degli assegni vitalizi e dei benefici facoltativi.

Le predette disponibilità hanno consentito di formulare, con l'unito disegno di legge norme che, senza apportare aggravii agli attuali oneri contributivi, realizzano non soltanto un miglioramento degli assegni vitalizi, al fine di adeguarli alla nuova linea delle pensioni risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e dalle successive modificazioni apportate con legge 11 luglio 1956, n. 734, ma anche il raddoppiamento dell'attuale misura dell'indennità di buonuscita, la quale, negli importi risultanti in base alle vigenti disposizioni, dà luogo ad un trattamento notevolmente inferiore a quello di indennità di anzianità di servizio corrisposta, per fini analoghi, ai lavoratori privati.

Le modifiche e i miglioramenti previsti dal disegno di legge, per quanto concerne gli assegni vitalizi, consistono principalmente:

a) nell'estensione del diritto dell'assegno vitalizio di reversibilità, successivamente e nell'ordine previsto dall'ordinamento in vigore, a favore di tutti i superstiti o gruppi di superstiti appartenenti alla famiglia pensionistica e a quella previdenziale dell'iscritto;

b) nell'elevazione degli assegni vitalizi diretti, determinandone gli importi in base alla aliquota di un quarantesimo anzichè a quella attuale di un cinquantesimo, della retribuzione annua contributiva;

c) nel miglioramento degli assegni vitalizi indiretti e di reversibilità, mediante la sostituzione dell'attuale tabella con quella unita al disegno di legge che tiene conto dei nuovi importi delle retribuzioni annue contributive, le quali, per effetto del conglobamento, si sono sensibilmente elevate;

d) nella concessione di una rendita vitalizia costante a favore dei titolari di assegno vitalizio, che in una misura definitiva e più elevata, assorbe e sostituisce l'attuale assegno temporaneo di contingenza;

e) nell'aumento da lire 3.000 a lire 5.100 annue della quota dovuta, nei casi di gruppi di superstiti, per ogni partecipante oltre il primo;

f) nella perequazione degli assegni vitalizi ora in corso di godimento, in base ai nuovi

criteri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* stabiliti per i futuri casi di cessazione dal servizio;

g) nell'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi a tutti i dipendenti, e loro superstiti, appartenenti a categorie di personali che risultino iscritte al Fondo di previdenza alla data delle relative domande;

h) nella fissazione di nuovi importi, più favorevoli di quelli attuali, per gli assegni vitalizi facoltativi, tanto per quelli futuri quanto per quelli ora in godimento;

i) nell'esenzione dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, dei primi cinque milioni di lire di riscossione annua di ciascuna ricevitoria del lotto.

Per quanto riguarda l'indennità di buona uscita, i miglioramenti e le modifiche previste dal disegno di legge consistono:

l) nella riduzione da un sessennio ad un biennio compiuto del periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza richiesto per il conseguimento del diritto alla prestazione;

m) nell'elevazione da un cinquantesimo ad un venticinquesimo dell'aliquota da prendersi a base per la determinazione dell'indennità in parola con l'assorbimento, però, della maggiorazione dei decimi attualmente prevista per i casi di cessazione con almeno 30 anni di servizio. Ciò comporta un miglioramento di misura variabile tra il 54 e il 100 per cento, rispettivamente per i casi di cessazione con 40 o più anni di servizio e per quelli con meno di 30 anni di servizio;

n) in una più organica regolamentazione del trattamento spettante nei casi di reinscrizione dopo un primo conferimento dell'indennità di buonuscita.

Per quanto concerne, in particolare, la modifica di cui alla lettera *l)* occorre considerare che il requisito del minimo di un sessennio di iscrizione ha trovato piena giustificazione soltanto nel periodo di prima formazione delle riserve matematiche, in quanto, ai fini della misura della buonuscita, venne allora adottato il principio di considerare come utile non soltanto il servizio effettivamente reso con iscrizione, ma anche quello reso precedente-

mente nelle categorie ammesse ai benefici del Fondo di previdenza, principio che è stato, poi, sostanzialmente modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395. Inoltre è da tener presente che tra le categorie recentemente iscritte al suddetto Fondo di previdenza vi sono anche quelle dei sottufficiali e dei graduati e militari di truppa dei corpi speciali di polizia, per i quali l'iscrizione al Fondo stesso avviene normalmente dopo un non indifferente periodo di servizio già utile ai soli fini del trattamento di quiescenza. Non di rado accade, pertanto, per tali categorie, il caso di pensionamento senza aver maturato il minimo del sessennio, e, quindi senza alcun diritto al trattamento di buonuscita.

Ciò consiglia di ridurre ad un biennio il minimo di iscrizione ora richiesto.

Per quanto concerne, infine, la regolamentazione, di cui alla lettera n), per i casi di definitiva cessazione conseguenti a reinscrizione, nei quali la prima cessazione abbia dato luogo al conferimento dell'indennità di buonuscita, l'unico disegno di legge, qualora la durata di reinscrizione non sia inferiore ad un biennio, prevede la riliquidazione dell'indennità di buonuscita in base all'intero servizio utile ed alla retribuzione alla data di definitiva cessazione, con la detrazione, però, dell'importo già erogato e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento computati per il periodo intercorrente tra la prima cessazione e quella definitiva. Invece, il criterio di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 395, consistente nella corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, rimane applicabile soltanto per le reinscrizioni di durata inferiore ad un biennio compiuto.

L'ampia relazione che precede esime da una particolareggiata illustrazione degli articoli. Si ritiene comunque fornire le seguenti notizie esplicative:

Art. 1. — Si dispone la soppressione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ed il trasferimento delle attività e delle passività di esso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Le attribuzioni del Fondo sono assunte dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e lo svolgimento di esse

rimane regolato dalle norme del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 2. — In correlazione a quanto stabilito dall'articolo 1 il patrimonio del Fondo per il credito viene trasferito all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con decreto del Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.

Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia.

Art. 3. — Per effetto del presente articolo il personale impiegatizio e salariato non di ruolo può contrarre con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali prestiti, verso cessioni di quote dello stipendio e del salario non superiori al quinto, estinguibili al massimo in sessanta mensilità con le stesse norme in atto per il personale di ruolo. Unica differenza è quella dell'anzianità di servizio, richiesta in sette anni, per garantire, in presenza della instabilità del rapporto di impiego o di lavoro, la esistenza di una sufficiente indennità di anzianità che consenta il recupero, in caso di cessazione dal servizio. I casi di licenziamento in tronco sono rari e possono essere assunti a carico degli accantonamenti per la garanzia dei rischi.

L'applicabilità delle norme del testo unico al personale non di ruolo consente, in base all'articolo 43, che qualora il dipendente cessi dal servizio prima dell'estinzione del mutuo, la quota di scomputo sia trasferita sulla pensione od altro assegno continuativo equivalente che al cedente venga liquidato, in conseguenza della cessazione dall'amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza e di assicurazione, ai quali fosse obbligatoriamente iscritto.

Qualora la cessazione dal servizio dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico della amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma sarà trattenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito della cessione. L'articolo 44 del testo unico dispone, inoltre, che quando il dipendente al-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire dall'amministrazione dalla quale dipendeva, una somma una volta tanto, questa possa essere trattenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.

L'articolo 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, istitutiva dell'E.N.P.A.S., prevede, infine, la possibilità di recuperare i debiti verso l'Ente mediante trattenuta sulle prestazioni degli impiegati e dei salariati debitori.

Sembra che tale piano di norme dia sufficiente affidamento per il recupero, nella generalità dei casi, delle cessioni effettuate anche dal personale precario.

Si è ritenuto opportuno stabilire a carico del personale non di ruolo un contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari in analogia a quanto previsto per il personale di ruolo, ammesso al credito, dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione del servizio secondo le norme dettate dal citato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, alle categorie ammesse al beneficio dei prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

Art. 4. — Il presente articolo prevede la ammissione al beneficio dei mutui quinquennali e decennali dei sottufficiali dal grado di sergente maggiore compreso in poi che siamo in servizio permanente, dell'Esercito compresa l'Arma dei carabinieri, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza da almeno 4 anni.

Tale beneficio è esteso anche ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato, dopo 4 anni dalla promozione a brigadiere.

La concessione dei mutui al personale in questione è naturalmente subordinata alla condizione che il personale stesso non abbia superato il limite di età per la cessazione dal servizio.

Art. 5. — L'E.N.P.A.S. è autorizzato ad investire le disponibilità del Fondo di previdenza anche nelle operazioni di prestito indicate all'articolo 1 e agli articoli 3 e 4 della

presente legge. Oltre alle attività e passività gestite dal Fondo per il credito trasferito in base al 1° comma dell'articolo 2 della presente legge, sono devoluti all'E.N.P.A.S. i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, modificati dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè il contributo previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 6. — Si stabilisce che la misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e rischi di insolvenza da applicare sui mutui deve essere fissata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., con propria delibera da sottoporre alla approvazione dei Ministeri del lavoro e del tesoro. La misura stessa non può superare quella indicata negli articoli 26 e 27 del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180. Si stabilisce altresì di sottoporre a revisione, per l'eventuale riduzione, la misura della quota rischi di insolvenza al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

Ai fini del computo della quota di retribuzione cedibile viene considerata, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica che viene assunta a base del trattamento stesso, secondo le norme dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

Art. 7 e 8. — La complessità dei compiti svolti dall'E.N.P.A.S. giustifica, ormai, l'istituzione dei Comitati speciali per i vari settori di attività ad esso attribuiti, in analogia a quanto avviene, ad esempio, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con i presenti articoli si addivene alla costituzione di un Comitato speciale per il credito e se ne regolano i compiti e la composizione.

Si fissa altresì il criterio che per i prestiti di lieve ammontare e di breve scadenza, di

cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura dagli interessi, comprensivi di una quota rimborso spese di amministrazione e di copertura rischi, non debba comunque superare il tasso del 6,50 per cento (attualmente 6,75 per cento).

Art. 9. — Nel presente articolo sono riportate le norme dell'articolo 34 del testo unico che attribuivano al Fondo per il credito la garanzia sulle operazioni di cessione effettuata dagli Istituti autorizzati.

Si è, perciò, disposto in relazione all'articolo 1 che la garanzia per le operazioni suddette debba essere prestata esclusivamente dall'E.N.P.A.S.

Art. 10. — Si dispone che l'E.N.P.A.S. goda — per lo speciale servizio del Credito — degli stessi diritto e delle stesse facilitazioni già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato del testo unico 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17. Ciò è conseguente alla assunzione da parte dell'E.N.P.A.S. dei compiti già attribuiti al Fondo per il credito.

Conviene all'uopo tener presente che l'E.N.P.A.S. — ai sensi dell'articolo 25 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 22, è considerato, agli effetti fiscali, amministrazione dello Stato. Si stabilisce inoltre l'applicazione ai prestiti concessi dall'E.N.P.A.S. al personale di ruolo delle disposizioni contenute nell'articolo 16 della citata legge istitutiva le quali prevedono la possibilità di recuperare i debiti verso l'Ente sulle prestazioni assistenziali e previdenziali dell'Ente stesso corrisposte alle categorie assistite.

Art. 11. — Per lo speciale servizio dell'assistenza creditizia in favore del personale di ruolo e non di ruolo dello Stato, si istituisce una gestione autonoma presso l'E.N.P.A.S., mentre vengono devoluti alla riserva del Fondo di previdenza tutti gli incrementi patrimoniali derivanti dalla presente legge, che, insieme all'avanzo tecnico valutato al 1° luglio 1956, serviranno per i miglioramenti previdenziali previsti al titolo II.

Art. 12. — Prevede l'aumento dell'importo e nuove modalità di liquidazione dell'indennità di buonuscita, per i casi di cessazione dal

servizio a partire dal 1° luglio 1956, degli iscritti al Fondo di previdenza, già Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato.

Per il conseguimento del diritto alla suddetta indennità, il periodo minimo di iscrizione richiesto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è ridotto ad un biennio compiuto e l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità stessa è raddoppiata.

Art. 13. — Prevede nuove modalità di liquidazione dell'indennità supplementare di buonuscita, nei casi di riassunzione in servizio comportante reinscrizione al Fondo di previdenza, per un periodo superiore a due anni successivi al 30 giugno 1956.

Per tali casi viene stabilito che l'indennità va riliquidata *ex-novo* — con le norme contemplate nel precedente articolo 12 — sulla base dell'ultima retribuzione annua goduta e dell'intero servizio prestato, detraendosi, dall'importo della nuova indennità, quello dell'indennità già percepita, con i relativi interessi 4,25 per cento calcolati per il periodo intercorrente fra la prima cessazione e quella definitiva.

La norma di cui all'articolo 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimane in vigore negli altri casi, oppure in ogni caso quando essa risulti più favorevole all'interessato.

Art. 14. — Dispone la reversibilità degli assegni vitalizi, nell'ordine di precedenza già in vigore, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti della famiglia pensionistica e di quella previdenziale dell'iscritto, assicurando la continuità del beneficio in favore dei superstiti medesimi.

Con la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 51 del Regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, abolisce il divieto di beneficiare dell'assegno, nei confronti degli orfani maggiorenni inabili di iscritta, nei casi in cui sopravviva il genitore inabile e comunque non in grado di provvedere al loro mantenimento.

Con la modifica dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, toglie

ogni limitazione al diritto all'assegno da parte della vedova il cui matrimonio sia stato contratto in attività di servizio, ed estende il diritto all'assegno anche alle vedove sposatesi dopo la cessazione dal servizio, purchè il matrimonio sia durato almeno un anno.

Prevede, infine, la facoltà da parte dei superstiti di optare per l'assegno vitalizio nei casi in cui questo risulti più favorevole della pensione.

Art. 15. — Con tale articolo si specificano le norme da applicare ai fini della determinazione della misura degli assegni vitalizi, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956. In particolare, si determina la nuova aliquota di retribuzione da prendere a base per la liquidazione degli assegni diretti; si fissa una nuova tabella per la liquidazione degli assegni indiretti e si istituisce, in sostituzione dell'assegno temporaneo di contingenza, una rendita vitalizia costante di importo superiore.

Art. 16. — Determina l'applicazione delle nuove norme di liquidazione per gli assegni relativi a casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956, ma aventi decorrenza posteriore a tale data.

Art. 17. — Prevede la rivalutazione, mediante riliquidazione con le nuove norme, degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riveribilità, in corso di godimento al 1° luglio 1956.

Art. 18. — Estende l'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi sui fondi dell'ex Casse sovvenzioni (attualmente riservata agli ex impiegati civili dello Stato e loro superstiti) a tutti gli ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione, i quali appartengano a categorie di personale che in base alle vigenti disposizioni risultino iscritti al Fondo di previdenza, e che non abbiano i requisiti per ottenere l'assegno vitalizio di diritto. Fra i superstiti, ammette al beneficio anche i fratelli e sorelle dell'ex dipendente, esclusi dalla vigente legislazione.

Art. 19. — Stabilisce il principio dell'unicità dell'assegno vitalizio, per cui non può essere ammesso al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi il superstite dell'iscritto nel Fondo di previdenza qualora altro superstite o gruppo di superstiti dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio di diritto oppure di pensione, o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

Art. 20. — Stabilisce i nuovi importi annui degli assegni vitalizi facoltativi, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, già conferiti o da conferire, precisando che detti importi assorbono l'assegno temporaneo di contingenza.

Art. 21. — Stabilisce l'esenzione dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per i primi cinque milioni di lire di riscossione annua, in armonia con l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, già presentato al Parlamento, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto. Detta norma viene a modificare l'articolo 100 della vigente legge sul lotto, essendo venuto a mutare, per effetto del conglobamento predetto, il criterio di liquidazione dell'aggio ai ricevitori del lotto.

Art. 22. — Fissa le norme per il calcolo della tredicesima mensilità a favore dei titolari degli assegni vitalizi, e ne stabilisce la corresponsione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.

Art. 23. — Stabilisce l'abrogazione delle disposizioni contrarie, o comunque, incompatibili con la presente legge.

Art. 24. — Conferisce la delega per la riunione in testo unico, delle norme legislative concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA
CREDITIZIA AI DIPENDENTI STATALI

Art. 1.

Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, costituito dall'articolo 16 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è soppresso. Le sue attribuzioni sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il quale provvede:

a) a garantire gli istituti indicati nell'articolo 15 del suddetto testo unico contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'Ente abbia prestato garanzia;

b) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati civili e militari e ai salariati dello Stato, nonchè ai personali di cui agli articoli 9 e 10 del suddetto testo unico, nei casi di accertate necessità familiari entro i limiti delle disponibilità, fissate, per ciascun esercizio, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) ad assumere i rischi connessi con le operazioni di prestito diretto.

La concessione dei prestiti, verso cessione di quote di stipendio o salario, è esercitata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme della presente legge e del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2.

Sono trasferite all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali tutte le attività e passività gestite dal Fondo

per il credito ai dipendenti dello Stato, comprese le operazioni dirette di cessione in ammortamento, nonchè la quota di patrimonio riferibile alla garanzia delle operazioni in corso.

I trasferimenti patrimoniali previsti nel comma precedente sono disposti con decreto del Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo alla fine dell'esercizio finanziario in cui entrerà in vigore la presente legge.

Dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo il Fondo non potrà esercitare alcuna attività creditizia.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno da parte del Tesoro le somministrazioni di fondi autorizzate a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dalla legge 24 febbraio 1955, n. 62.

Le somme che alla stessa data risulteranno a debito del Fondo per il credito, in applicazione della citata legge e di altri precedenti provvedimenti, saranno restituite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti dello Stato, unitamente agli interessi maturati sino al giorno precedente l'inizio del rimborso, in quindici annualità costanti comprensive di capitale ed interesse, mediante un unico piano di ammortamento, decorrente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data dell'ultima somministrazione effettuata a favore del Fondo per il credito al tasso di interesse del 4 per cento.

Art. 3.

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilità verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto.

Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal relativo regolamento, per i prestiti diretti già

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo è dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Tale contributo è rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

Art. 4.

Possono usufruire della concessione dei mutui quinquennali e decennali i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano superato il limite minimo di anzianità di anni 4 di servizio permanente.

Detta concessione è estesa ai sottufficiali dal grado di brigadiere compreso in poi del Corpo della pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle foreste dello Stato soggetti a rafferma, dopo 4 anni dalla promozione a brigadiere.

Art. 5.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è autorizzato ad investire la disponibilità del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'articolo 1 lettera b) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonchè il contributo previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Il contributo di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, è rimborsato, dopo la

cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.

Art. 6.

La misura degli interessi e delle ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare sui prestiti, è stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e non può superare quella indicata dagli articoli 26 e 27 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La misura della quota per rischi di insolvenza sarà comunque sottoposta a revisione, per l'eventuale riduzione, al termine del primo decennio di applicazione della presente legge.

Ai fini del computo delle quote di retribuzione cedibili si considera, anche per le categorie di personale non aventi diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, l'aliquota della retribuzione fondamentale unica, che secondo le norme dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, viene assunta a base del trattamento stesso.

Ai fini del computo della quota cedibile dei magistrati di ogni ordine e grado, si considera l'aliquota della retribuzione fondamentale unica di cui all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1956, n. 1431.

Art. 7.

Alla attività creditizia svolta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in applicazione della presente legge, del n. 5 dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e del punto g) dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è preposto un Comitato speciale per il credito col compito:

a) di deliberare sulla concessione dei prestiti di cui agli articoli 1 lettera b), 4, 5 e 6 del-

la presente legge e di stabilire le direttive per la loro erogazione;

b) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;

c) di proporre al Consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle ritenute per spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui prestiti;

d) di proporre l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su prestiti;

e) di fare proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del credito ed all'andamento dei servizi relativi;

f) di esercitare le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per i prestiti di cui alla lettera g) dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, la misura degli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi dell'operazione non potrà comunque superare il tasso del 6,50 per cento.

I provvedimenti di concessione dei prestiti sono insindacabili nel merito.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

Art. 8.

Il Comitato speciale per il credito è nominato dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è composto:

1) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;

2) da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma.

Alle sedute del Comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta

dal Collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il Direttore generale, con voto consultivo.

Il Comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e) ed f) del precedente articolo 7.

Per i lavori relativi ai punti a) e d) del precedente articolo, il Comitato si suddivide in due Sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

I due Sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal Presidente dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del Direttore generale.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È deferito al Comitato l'esame dei casi in cui i due Sottocomitati non abbiano raggiunto l'unanimità nelle decisioni.

Art. 9.

Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel titolo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le Amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Art. 10.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.

Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Art. 11.

Le attività patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonchè gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attività creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Per lo speciale servizio del Credito è istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.

TITOLO II.

MIGLIORAMENTI E MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI STATALI

Art. 12.

Il periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato previsto dagli articoli 48 e 52 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, per il conseguimento del diritto all'indennità di buonuscita, è ridotto ad un biennio compiuto per i casi di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1956.

L'aliquota di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità è, nei casi suddetti, elevata ad un venticinquesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva, restando soppresse le maggiorazioni previste dal 3° comma dell'articolo 48 del citato testo unico.

Art. 13.

L'iscritto al Fondo di previdenza, che abbia ottenuto la liquidazione dell'indennità di buo-

nuscita e venga riassunto in servizio con reinscrizione al predetto Fondo, può, al termine del richiamo, conseguire la riliquidazione dell'indennità per il periodo complessivo del servizio prestato, purchè la durata della reinscrizione, per la parte successiva al 30 giugno 1956, risulti di almeno due anni compiuti. La riliquidazione viene effettuata sulla base della aliquota stabilita dal precedente articolo 12 e dell'ultima retribuzione annua contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello della indennità di buonuscita già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo computato in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima concessione e quella definitiva.

Le norme concernenti la corresponsione di un supplemento dell'indennità di buonuscita, contenute nell'articolo 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, rimangono in vigore per i casi di reinscrizione di durata inferiore a due anni successivi al 30 giugno 1956. Le norme stesse rimangono in vigore anche per i casi contemplati nel comma precedente, qualora risultino più favorevoli per gli interessati.

Art. 14.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità, conferiti e da conferirsi ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni sono, con effetto dal 1° luglio 1956, reversibili successivamente e nell'ordine indicato dalle dette disposizioni, a tutti i superstiti o gruppi di superstiti dell'iscritto avente diritto, i quali siano in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni medesime. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto abbia dato o dia luogo al trattamento di pensione normale o di privilegio, in mancanza di superstiti con diritto alla relativa reversibilità o quando questi vengono a cessare, si fa luogo alla concessione dell'assegno vitalizio ai superstiti o gruppi di superstiti aventi diritto.

L'ultimo comma dell'articolo 51 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è soppresso.

Il 2° comma dell'articolo 16 del testo unico sopracitato, sostituito dall'articolo 2 del regio

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è abrogato. L'assegno vitalizio compete alla vedova anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto, purchè il matrimonio stesso sia durato almeno un anno, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Il superstite dell'iscritto, avente diritto a pensione indiretta o di reversibilità, ha facoltà di optare per la concessione dell'assegno vitalizio qualora quest'ultimo risulti più favorevole.

Art. 15.

L'aliquota di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127, da prendersi a base per la determinazione dell'assegno vitalizio diretto, è elevata, per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo di previdenza, da un cinquantesimo ad un quarantesimo dell'ultima retribuzione annua contributiva.

Per gli stessi casi del precedente comma:

a) viene sostituita, alla tabella di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1951, n. 1352, quella allegata alla presente legge, che indica gli importi degli assegni vitalizi indiretti o di reversibilità a favore dei superstiti aventi diritto;

b) è elevato da lire 3.000 a lire 5.100 annue l'aumento per ogni partecipante oltre il primo, dovuto per gli assegni vitalizi indiretti e di reversibilità, nei casi di gruppi di superstiti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1948, n. 127;

c) è concessa, come parte integrante dell'assegno vitalizio, una rendita vitalizia costante di annue lire 30.000 per gli assegni diretti e lire 27.000 per quelli indiretti o di reversibilità, che assorbe l'assegno temporaneo di contingenza di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane sottoposto come emolumento a sè stante.

Art. 16.

Per i casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1956 degli iscritti al Fondo

di previdenza, gli importi annui dei relativi assegni vitalizi, che abbiano decorrenza posteriore a tale data, sono determinati con l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 15 prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma precedente, si considera, in corrispondenza del grado o della qualifica rivestita dall'iscritto alla data della cessazione, il trattamento economico iniziale al 1° luglio 1956, previsto per la corrispondente qualifica dagli ordinamenti delle carriere dei personali statali, vigenti a tale data. Per l'iscritto non appartenente alle categorie dei personali riguardate dai predetti ordinamenti, viene attribuito, come grado o qualifica rivestita alla data della cessazione, quella del personale civile di ruolo dello Stato cui alla data stessa spettava un trattamento economico iniziale pari o immediatamente inferiore a quello ultimo effettivamente goduto dall'iscritto, considerando tale trattamento per la parte sulla quale era operante la ritenuta ai fini previdenziali.

Art. 17.

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di godimento al 1° luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 15, prendendo a base, per ciascun assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1° luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente articolo 16. L'importo annuo così risultante in nessun caso può essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del sedici per cento. L'eventuale differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

Art. 18.

L'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, sono concessi, mediante concorso per titoli, agli ex dipendenti e loro superstiti, come appresso:

1) ex dipendenti cessati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza;

2) vedove senza pensione, contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione del servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

3) prole orfana senza pensione (prole minorenni, maggiorenne inabile, figlie nubili o vedove ultraquarantenni);

4) i genitori;

5) i fratelli e le sorelle inabili.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo ».

Art. 19.

Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi è escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente articolo 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

Art. 20.

Gli importi annui degli assegni vitalizi facoltativi di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1352, sono elevati, tanto per gli assegni già conferiti quanto per quelli da conferire, a lire:

84.000, per gli assegni vitalizi diretti;

78.300, per gli assegni vitalizi a favore della vedova;

72.000, per gli assegni vitalizi a favore degli altri superstiti contemplati dal precedente articolo 18.

L'elevazione degli importi degli assegni vitalizi facoltativi stabilita dal comma prece-

dente assorbe l'assegno temporaneo di contingenza, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e successive modificazioni, il quale rimane' soppresso come emolumento a sè stante.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto dal 1° luglio 1956, per gli assegni vitalizi aventi decorrenza anteriore a tale data.

Art. 21.

La parte degli aggi annualmente liquidati a ciascuna ricevitoria del lotto esente dal contributo a favore del Fondo di previdenza previsto dall'articolo 67 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, riguarda i primi cinque milioni di lire di riscossione annua.

Art. 22.

I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilità. La tredicesima mensilità dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre è determinata in base agli importi predetti.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o, comunque, incompatibili con la presente legge.

Art. 24.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facoltà di coordinarle e di apportare le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Le norme di carattere regolamentare, anche se già contenute in atti legislativi, saranno riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI INDIRETTI O DI RIVERSIBILITA' A FAVORE DEI SUPERSTITI AVENTI DIRITTO RELATIVI AI CASI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 1956.

| Ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto | | Importo annuo per 12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore dei superstiti appartenenti | | | |
|---|-----------------------|--|--|---------|---------|
| | | alla vedova | agli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle | | |
| | fino a lire | 420.000 | | 54.000 | 45.000 |
| da L. | 420.001 | » » | 540.000 | 72.000 | 60.000 |
| » » | 540.001 | » » | 660.000 | 90.000 | 75.000 |
| » » | 660.001 | » » | 780.000 | 108.000 | 90.000 |
| » » | 780.001 | » » | 900.000 | 126.000 | 105.000 |
| » » | 900.001 | » » | 1.020.000 | 144.000 | 120.000 |
| » » | 1.020.001 | » » | 1.140.000 | 162.000 | 135.000 |
| » » | 1.140.001 | » » | 1.260.000 | 180.000 | 150.000 |
| » » | 1.260.001 | » » | 1.380.000 | 198.000 | 165.000 |
| » » | 1.380.001 | » » | 1.500.000 | 216.000 | 180.000 |
| » » | 1.500.001 | » » | 1.620.000 | 234.000 | 195.000 |
| » » | 1.620.001 | » » | 1.740.000 | 252.000 | 210.000 |
| | oltre | 1.740.000 | | 270.000 | 225.000 |